

**Archivio selezionato:** Sentenze Consiglio di Stato

---

**Autorità:** Consiglio di Stato sez. III

**Data:** 20/09/2011

**Numero:** 5286

**Classificazioni:** SICUREZZA PUBBLICA - Stranieri (in particolare: extracomunitari) - -  
permesso di soggiorno

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)  
ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 5896 del 2011, proposto da:  
Bl. Is., rappresentato e difeso dagli avv. Lucia Barsacchi, Michele  
Cipriani, con domicilio eletto presso Aldo Pinto in Roma, via G.  
Ferrari, N. 11;

contro

Questura di Firenze, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi  
dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi,  
12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE II n.  
00695/2011, resa tra le parti, concernente LA NOTA 28 LUGLIO 2009  
N.1631 CON CUI IL QUESTORE DI FIRENZE HA COMUNICATO ALL'INTERESSATO  
IL RIFIUTO DEL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Firenze e  
di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

### **Fatto**

Relatore

nella camera di consiglio del giorno 26 agosto 2011 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e udito per  
la parte appellante l'avvocato Di Biase su delega di Cipriani;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Vista la documentazione sanitaria dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi attestante la  
necessità che l'appellante (cittadino albanese di circa anni 30) sia inserito in un programma di  
trapianto di rene;

Rilevato che la Corte Costituzionale con sent n. 252 del 2001 ha riconosciuto anche allo straniero  
presente irregolarmente sul territorio nazionale "il diritto di fruire di tutte le prestazioni che  
risultino indifferibili e urgenti, secondo i criteri indicati dall'art.35, comma3 citato, trattandosi di  
un diritto fondamentale della persona che deve essere garantito, così come disposto, in linea  
generale, dall'art.2 dello stesso decreto legislativo n.286 del 1998";

Vista la circolare Min.Sanità 24 marzo 2000 n.5 (recante indicazioni applicative del concreto  
ambito applicativo dell'art. 35, commi 3,4,5 e 6 del D.LGS. n.286 /1998 e dell'art. 43, commi  
2,3,4, e 8 del D.P.R. n.394/1999), che conferma la possibilità per gli stranieri irregolari di accedere  
alle cure ospedaliere essenziali, anche se continuative, per malattie ed infortuni;

Visto che secondo la citata sentenza costituzionale in ordine alla tutela del diritto costituzionale

